

Area 3

Pianificazione Territorio - Urbanistica - Piste Ciclo-pedonali

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 602 DEL 21/04/2023

Proposta di determina Nr. 667 del 21/04/2023

OGGETTO: COMUNE DI MORRO D'ORO.
APERTURA DI UNA ATTIVITÀ ESTRATTIVA DI GHIAIA IN LOCALITÀ
PIANURA VOMANO. DITTA: DIS PROJECT
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. DI CUI AL D.LGS. 152/2006 E
S.M.I. PARERE RESO IN QUALITÀ DI SOGGETTO CON COMPETENZA
AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- la Provincia di Teramo, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 143 del 18/12/1998, ha adottato e con successiva deliberazione di C.P. n. 20 del 30/03/2001 ha approvato il Piano Territoriale Provinciale;
- con deliberazione n. 20 del 29/05/2014 il Consiglio Provinciale ha adottato, e con successiva deliberazione di C.P. n. 50 del 20/10/2017 ha approvato, gli "Indirizzi strategici per la Pianificazione Territoriale in materia di sostenibilità costituiti dai seguenti elaborati: "Variante N.T.A. del P.T.C.P." e "Piano strategico per la sostenibilità ambientale e il contenimento del consumo del suolo";

VISTI il Decreto del Presidente della Provincia di Teramo n. 12 del 30/07/2021 con il quale si è individuato l'Ing. Francesco Ranieri quale soggetto da incaricare quale Dirigente Tecnico a tempo determinato dell'Area 3 e la successiva Determina Dirigenziale Area 1 n. 1077 del 30/07/2021 di assunzione dello stesso;

VISTA la nota prot. n. 125803 del 22/03/2023, acquisita al protocollo provinciale in data 22/03/2023 al n. 7088, inviata dalla Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio Ambiente - Servizio valutazioni ambientali, con allegata la documentazione riguardante l'apertura di una cava di ghiaia in località Pianura Vomano del Comune di Morro d'Oro;

ESAMINATA la documentazione tecnica allegata alla nota sopra richiamata;

CONSIDERATA la necessità di verificare le informazioni e considerazioni contenute nel suddetto Rapporto Preliminare alla luce del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Teramo che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. 18/83:

- individua le zone da sottoporre a speciali misure di salvaguardia dei valori naturalistici, paesistici, archeologici, storici, di difesa del suolo, di protezione delle risorse idriche, di tutela del preminente interesse agricolo;
- fornisce, in relazione alle vocazioni del territorio ed alla valorizzazione delle risorse, le fondamentali destinazioni e norme d'uso: per il suolo agricolo e forestale; per la ricettività turistica

e gli insediamenti produttivi industriali e artigianali; per l'utilizzazione delle acque; per la disciplina dell'attività estrattiva;

PRESO ATTO che l'intervento riguarda la coltivazione di cava di ghiaia per un tempo di 5 anni, compresa la procedura di riqualificazione, con scavo su due lotti per una volumetria di circa 120.941,90 mc. di cui 49.030,50 mc di cappellaccio. Il volume utile da asportare sarà di 71.911,40 mc. I terreni sono individuati nel Foglio 29 del Comune di Morro d'Oro, particella n. 66 parte, per una superficie interessata pari a mq. 48.063. Attualmente la zona della cava in progetto è interessata a seminativo cerealicolo (orzo e grano). Il progetto di ripristino, prevede il recupero delle superfici ed il loro rapido reinserimento nel contesto paesaggistico e naturalistico circostante. L'intervento di recupero ambientale si effettua con tempistica contestuale dell'escavazione e del ritombamento al fine di reintrodurre nell'immediato l'uso agricolo e per mitigare l'inattuale impatto paesistico del substrato nudo con l'ambiente naturale circostante. Dopo la semina e piantagione, verranno realizzate tutte le cure culturali necessarie all'attecchimento delle specie vegetali;

CONSIDERATO che il progetto interessa parte di un territorio inserito nel P.R.G. in zona "E1 - Zona Agricola Normale" del vigente Piano del Comune di Morro d'Oro (art. 15). Non sono presenti insediamenti storici né edifici tradizionali e/o destinati alla ricettività. L'articolo 15 che regola l'insediabilità nell'area prevede: "Riguarda il territorio extra-urbano del comune, destinato all'esercizio dell'attività agricola intesa non soltanto come funzione produttiva, ma come salvaguardia del sistema idro-geologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico e naturale. ... Nella zona sono consentite esclusivamente opere, impianti ed edifici necessari alla conduzione agricola, alla prima trasformazione dei prodotti agricoli, agli allevamenti ed alla residenza.

VERIFICATO che, per il vigente P.T.C.P., l'area interessata dall'attività di cava è classificata "area agricola di rilevante interesse economico" (art. 24 c. 7) secondo cui: *"Sono aree agricole di rilevante valore economico quelle aree in cui, sulla base della Carta dell'uso agricolo del suolo predisposta dai comuni nella fase di redazione o di aggiornamento dei propri strumenti urbanistici, la qualità dei suoli, le rese attuali e potenziali, l'entità degli investimenti operati, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, le potenzialità agronomiche, vengono considerate di rilievo provinciale, anche ai fini della tutela ambientale. ... Tali aree, ai sensi dell'articolo 68, comma 2, della L.U.R. n° 18/83, non possono essere destinate ad uso diverso da quello agricolo. In contrasto con tali limitazioni, nei nuclei esistenti, sono soltanto ammessi:*

- *completamenti, razionalizzazioni, potenziamenti di nuclei esistenti nonché la localizzazione di impianti ed attrezzature di rilevante interesse comunale e sovracomunale proposta attraverso piani, programmi e normative di settore;*
- *ampliamenti, rafforzamenti, per la localizzazione di servizi, impianti e attrezzature solo se previsti e/o richiesti dal P.T.C.P.;"*

CONSIDERATO, altresì, che la morfologia finale prevede il recupero ad uso agronomico dei terreni attraverso una riqualificazione. Il ripristino con uso dei terreni di copertura (cappellaccio in prevalenza, limi e fanghi e terre e rocce da scavo) avverrà contestualmente alla coltivazione. Dal punto di vista paesaggistico, l'intervento non è da ritenersi irreversibile, sia per la temporaneità che per l'assetto morfologico che prevede sostanzialmente una diminuzione delle pendenze;

EVIDENZIATO che, relativamente allo "Studio preliminare ambientale", si afferma che;

- per le componenti biotiche e rumori: *"Nella fase di scavo il rumore prodotto da un escavatore, da una pala meccanica e da un camion può essere comparato all'esercizio delle altre attività similari come le arature, erpicature, raccolta dei prodotti, ecc. Inoltre, la ditta si è dotato di mezzi ibridi che riducono notevolmente l'impatto del rumore oltre all'inquinamento dell'aria.";*
- per la valutazione del traffico veicolare: *"...si prevedono n. 3 camion/giorno, quindi 13 viaggi/giorno (andata e ritorno). L'incidenza sul traffico ordinario sulla S.S. n. 150, è notevolmente ridotto. Inoltre si vuole far notare come al fine di esplicitare correttamente l'attività estrattiva, è volontà della committenza ricorrere a mezzi propri e/o nolo presso aziende locali che tuttora utilizzano tali strade per la movimentazione di materie simili. Pertanto, il limite inferiore di*

incremento traffico, in tale fattiva ipotesi, è da porsi quasi al valore nullo, stante il fluire attuale di tali mezzi nella zona interessata dallo studio.”;

- per le risorse idriche: “Il progetto prevede che lo scavo del materiale ghiaio-sabbioso conservi un franco di 2.00 mt dalla falda esistente, pertanto la riqualificazione con la messa in posto dello strato agrario non va a modificare la permeabilità.”;

EVIDENZIATO che nel paragrafo “Previsione degli effetti delle trasformazioni e conclusioni” dello Studio Preliminare Ambientale si afferma: *“Le previsioni degli effetti delle trasformazioni, dal punto di vista paesaggistico, possono ritenersi nulle in quanto saranno ricostituite le condizioni iniziali. Le modificazioni sono minime e compatibili con l’assetto ambientale locale. Gli elaborati rappresentativi della proposta progettuale evidenziano che l’intervento, pur nelle trasformazioni, è adatto ai caratteri dei luoghi, non produce danni al funzionamento territoriale, non abbassa la qualità paesaggistica di fronte ai sistemi storici di paesaggio, quali quelli agricoli, in particolare quello tradizionale.”;*

VISTA la Relazione Tecnica d’Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale prot. n. 9687 del 21/04/2023 nella quale si propone:

“esprimere, relativamente alla attività estrattiva di ghiaia in località Pianura Vomano nel Comune di Morro d’Oro, parere di NON ASSOGGETTABILITÀ alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ritenendo che l’attività estrattiva per dimensione e per tipologia di ripristino non comporti un impatto sulle componenti ambientali tali da rendere necessaria una ulteriore valutazione ambientale.

Si ritiene, comunque, dover prescrivere quanto segue:

- adottare, in fase di cantiere, tutti gli accorgimenti utili e necessari ad evitare impatti negativi verso l’ambiente circostante relativamente al rumore, alle polveri e alle emissioni in generale;

- utilizzare nel ripristino ambientale materiali capaci di non alterare la permeabilità del suolo e la sua produttività visto che l’area d’intervento ricade in un territorio agricolo fertile e vocato alla produzione per cui, al termine dei lavori, dovrà necessariamente essere riconvertita alla naturale destinazione agricola.”;

VISTI

- lo Statuto dell’Ente;

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 nel testo vigente;

- il D.Lgs. 152/2006;

- il Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015;

- il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);

RITENUTO che non necessiti il parere della Commissione Consultiva per la Pianificazione Territoriale (CoPiT), ex art. 12 del Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015, essendo sufficiente, per le caratteristiche e la complessità della pratica in oggetto, il solo parere del Servizio Urbanistico Provinciale;

DATO ATTO che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell’ambito di operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

ATTESTATO, altresì, che il presente atto non comporta impegno di spesa e non presenta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

RILEVATO che:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: basso;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;
- è stata verificata, per quanto a conoscenza, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione della G.P. n.191 del 16/04/2014;

VISTE :

- la delibera di Consiglio n° 12 del 14.03.2023 avente ad oggetto "PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025, PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2023/2024 E RISPETTIVI ELENCHI ANNUALI 2023. APPROVAZIONE.
- la delibera di Consiglio n° 14 del 14.03.2023 avente ad oggetto "AREA 2--BILANCIO E GESTIONE DELLE RISORSE -SETTORE 2.1: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023/2025- APPROVAZIONE (ARTT. 170 E 174 TUEL)
- la delibera di Consiglio n° 15 del 14.03.2023 avente ad oggetto "AREA 2 BILANCIO E GESTIONE DELLE RISORSE. BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 E RELATIVI ALLEGATI - ADOZIONE SCHEMI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE AL PARERE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI AI SENSI DELL' ART. 1 C. 55 DELLA L. 56/2014, E DELL'ART. 26, COMMA 2, DELLO STATUTO PROVINCIALE.
- la delibera di Consiglio n° 16 del 14.03.2023 avente ad oggetto "AREA 2 BILANCIO E GESTIONE DELLE RISORSE. APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E DEI RELATIVI ALLEGATI – ARTT. 162 E SEGUENTI DEL D. LGS. N. 267/2000, ART. 1 C. 55 DELLA L. 56/2014

DATTO ATTO del rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segretario Generale con proprio atto n. 414 del 25/03/2022 e comunicato agli uffici con nota circolare n.7277 del 25 marzo 2022;

VERIFICATO che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/90 testo vigente;

per tutto quanto sopra,
D E T E R M I N A

RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 07/08/1990 n° 241 e s.m.i.;

ESPRIMERE, in conformità di quanto espressamente indicato nella Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale, prot. n. 9687 del 21/04/2023, parere di non assoggettabilità a V.I.A. relativamente all'apertura di una attività estrattiva di ghiaia in località Pianura Vomano da parte della Ditta Dis Project, ritenendo che l'attività estrattiva per dimensione e per tipologia di ripristino non comporti un impatto sulle componenti ambientali tali da rendere necessaria una ulteriore valutazione ambientale.

PRESCRIVERE quanto segue:

- adottare, in fase di cantiere, tutti gli accorgimenti utili e necessari ad evitare impatti negativi verso l'ambiente circostante relativamente al rumore, alle polveri e alle emissioni in generale;
- utilizzare nel ripristino ambientale materiali capaci di non alterare la permeabilità del suolo e la sua produttività visto che l'area d'intervento ricade in un territorio agricolo fertile e vocato alla produzione per cui, al termine dei lavori, dovrà necessariamente essere riconvertita alla naturale destinazione agricola.

Il funzionario P.O.
Arch. Giuliano Di Flavio

IL DIRIGENTE
Ranieri Francesco